

Estratto esecutivo
inviato il.....a:

- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano

Il giorno 08/04/2026

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 01° PENALE

così composta

Dott. CRISTINA SCIPIONI
Dott. ROBERTO NESPECA
Dott. ANDREA CATALDI TASSONI

Presidente
Consigliere
Consigliere *rel.*

Ha pronunciato in Dibattimentale la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1) PAPPALARDO ANTONIO - LIBERO..... *presente*

nato a PALERMO - PA il 25/06/1946 - ITALIA

domiciliato a

difeso dall'Avv. GUENDALINA CHIESI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia

difeso dall'Avv. MASSIMILIANO FIORAVANTI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia

COPRADO VIA ZZO

} presenti

per

APPELLANTE

avverso la sentenza con Rito Monocratico del Tribunale di ROMA del 11/12/2024 che così statuiva :

VEDI PRIMO PERIODO DELLA MOTIVAZIONE

Conclusioni del Procuratore Generale:

chiede la riforma della sentenza, l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'imputato alle pene di anni 1 di reclusione

Conclusioni della Parte Civile:

Conclusioni del Responsabile Civile:

Conclusioni della Difesa:

chiedono la ^{reiezione} ~~accoglimento~~ dei motivi di appello
del P.M. e l'accoglimento delle proprie conclusioni con
la conferma della sentenza di assoluzione

per



Tribunale Ordinario di Roma
Sezione GIP - GUP
Ufficio 16

N. 8942/18 R.G.N.R.
N. 18150/19 R.G. GIP

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

(429 c.p.p.)

Il Giudice dell'udienza preliminare, Tamara DE AMICIS

all'esito dell'udienza preliminare relativa al procedimento instaurato con richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. nei confronti di:

PAPPALARDO Antonio, nato a Palermo il 25.6.1946, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Gualtiero Serafino n. 8.

difeso - di fiducia - dall'Avv. Massimiliano Fioravanti, con studio in Roma, via Gualtiero Serafino n. 8 ^{presente}

IMPUTATO

per il reato p. e p. dall'art. 278 c.p., per avere offeso l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presentandosi al Palazzo del Quirinale per notificargli un "verbale d'arresto" a suo carico per il delitto di usurpazione di potere politico, definendolo, in presenza di più persone, un "usurpatore".
In Roma, datti del 21 dicembre 2017

PERSONA OFFESA:

Presidente della Repubblica

RITENUTO, con riguardo alle fonti di prova ed ai fatti cui esse si riferiscono, che gli elementi probatori raccolti, rappresentati dai dati e dai fatti storici emergenti dai seguenti atti:

- CNR della Guardia di Finanza - Gruppo Frascati - nucleo operativa, ed atto allegato
- CNR della Questura di Roma - Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali prot. A1Bis/2017/Digos. Inf. 03-342 del 21.12.2017
- CNR della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Torino 24.4.2018 prot. 125686/18

costituiscono base idonea per la sostenibilità in giudizio e la verifica dibattimentale delle accuse formulate dal P.M., e di cui al dispositivo del presente decreto.

richiesta ed ottenuta, da parte del Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 132 comma 2 disp. att. c.p.p., l'indicazione, secondo le vigenti norme tabellari dell'Ufficio, del giorno e dell'ora di comparizione delle parti nonché della sezione e dell'organo giudicante assegnatario del giudizio dibattimentale,

visti gli artt. 425 commi 1 e 3, 429 c.p.p., 132 e 133 disp. att. c.p.p.

DISPONE IL RINVIO A GIUDIZIO

dell'imputato sopra indicato per l'imputazione di cui in epigrafe e la comparizione di imputato e parte privata davanti al Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica, Sezione II, giudice dott.ssa Barbara BENNATO, in Roma, Città Giudiziaria di piazzale Clodio, Edificio B, aula 6, all'udienza del giorno

10 marzo 2020, ore 9.00.

Con avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

Avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici che intendono presentare al dibattimento, con la indicazione delle circostanze su cui dovranno essere sentiti.

Salvo che il Giudice del dibattimento disponga diversamente ai sensi dell'art. 468 c.p. - caso nel quale la persona offesa riceverà apposita citazione a comparire con atto a parte - la persona offesa sopra indicata è citata a comparire a mezzo del presente decreto all'udienza dibattimentale sopra indicata al solo scopo di consentirle di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di un difensore. La persona offesa ha quindi il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza. In tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per successiva udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire;

Manda alla Cancelleria per la notificazione del presente decreto all'imputato assente alla lettura del presente decreto entro il termine di venti giorni liberi dalla data come sopra fissata per il dibattimento.

Roma, letto all'udienza del giorno 17.9.2019

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
nebo e carozzi

Il Giudice dell'udienza preliminare
Tamara DE AMICIS

9

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica all'udienza del 11.12.2024 assolveva Pappalardo Antonio dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Procuratore della Repubblica di Roma, chiedendo di riformare la sentenza di assoluzione e di pronunciare condanna per insussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica, anche nella sua forma putativa.

All'odierna udienza pubblica del 8.4.2026, presente l'imputato che rendeva spontanee dichiarazioni, il Procuratore Generale si riportava ai motivi dell'atto di impugnazione e ne chiedeva l'accoglimento con la richiesta di condanna dell'imputato ad anni 1 di reclusione; i difensori di Pappalardo Antonio, in via preliminare, chiedevano di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p. per contrasto con gli artt. 117, comma 1, Cost. e 10 CEDU; nel merito, insistevano per il rigetto dell'appello e chiedevano la conferma della sentenza di assoluzione.

L'appello del Pubblico Ministero non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Il Tribunale di Roma ha fondato l'assoluzione dell'imputato su una corretta ricostruzione in fatto della vicenda oggetto del presente procedimento, arrivando così ad escludere l'integrazione del reato contestato.



Deve rilevarsi che questa Corte, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 11.3.2026, ha proceduto nel contraddittorio tra le parti, alla visione del supporto audiovisivo nel quale sono state registrate, da parte della polizia giudiziaria, in data 21 dicembre 2017 le sequenze filmate di tutte le fasi della condotta contestata a Pappalardo Antonio.

Ciò premesso, valutate le emergenze processuali e il compendio probatorio, occorre confermare la decisione con cui il Tribunale di Roma ha ritenuto il Pappalardo Antonio non responsabile del reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, essendo le condotte a lui contestate riconducibili all'esercizio del diritto di critica ex art. 21 Cost. e, quindi, non connotate da antigiuridicità.

In particolare, è noto come le questioni interpretative più discusse riguardanti il delitto di cui all'art. 278 cp, sono quelle dei limiti della scriminante dell'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 della Carta fondamentale.

La dottrina e la giurisprudenza, formatesi con riferimento ai confini entro i quali il diritto di critica può essere esercitato hanno individuato un nucleo fondamentale entro cui la libera manifestazione del pensiero va inderogabilmente garantita.

Tale nucleo è segnato dai noti principi della continenza dell'espressione, della pertinenza dell'attribuzione, della rilevanza pubblica del fatto od opinione divulgati e della veridicità del fatto addebitato o costituente oggetto dell'opinione critica.



Ebbene, deve ritenersi che, entro tali limiti, il diritto di libera manifestazione del proprio pensiero sia tutelato anche ove esercitato nei confronti del Presidente della Repubblica.

Alla luce di tali principi deve essere valutato anche il caso odierno che, a parere di questa Corte, risulta inquadrabile nel campo applicativo della scriminante invocata.

Occorre rilevare infatti che l'espressione "usurpatore" rivolta il 21 dicembre 2017 al Presidente della Repubblica, accompagnata al tentativo di notifica di un ritenuto "mandato d'arresto" nei suoi confronti, sia stata funzionale e strumentale alla polemica politica portata avanti dal gruppo politico denominato "Movimento di Liberazione Italia" e dallo stesso Pappalardo.

Tali condotte pertanto, non trasmodando in un attacco personale lesivo della sfera morale dell'istituzione, non possono essere considerate offese inaccettabili o dispregiative eccedenti i confini del diritto di critica sotto il profilo della continenza dell'espressione.

Va inoltre precisato che il gesto tenuto dall'imputato si fondava sulla convinzione, avanzata anche in taluni contesti accademici oltreché politici, che non si fosse completato l'*iter* di convalida dei deputati eletti alla Camera dei deputati per la pronunciata illegittimità costituzionale della relativa legge elettorale con la sentenza della Corte Costituzionale del 2014.

Ebbene la contestazione di natura politica aveva ad oggetto la denuncia dell'esistenza di un *vulnus* costituzionale perchè il Presidente della Repubblica era stato eletto nell'anno 2015 da parlamentari cd "non convalidati".



La Corte Costituzionale infatti aveva dichiarato incostituzionale la legge elettorale gettando un forte sospetto sulla legittimità dell'elezione dei rappresentanti al Parlamento, che aveva poi eletto in seduta comune il Capo dello Stato.

Il Pappalardo ha espresso il suo dissenso politico e ha esercitato una critica politica, certamente provocatoria, ma fisiologica e utile a stimolare il confronto tra le varie componenti politiche.

La denuncia promossa dal Pappalardo sulla questione della rappresentanza politica integra certamente l'esercizio di un diritto di critica.

Tra l'altro il Pappalardo aveva ripreso l'espressione "usurpatore", rivolta al Presidente della Repubblica, che era stata già utilizzata da altri personaggi, giuristi e capi politici, che avevano affrontato la tematica della elezione dei parlamentari per il tramite di una legge elettorale dichiarata costituzionalmente illegittima.

Se poi si vuole analizzare l'etimologia della espressione utilizzata da Pappalardo Antonio deve rilevarsi che usurpatore si riferisce a chi si appropria di un potere, di una carica o di un bene spettante legittimamente ad altri. Dunque anche dal punto di vista del significato etimologico l'espressione ricalca il pensiero politico di chi, come il Pappalardo, aveva avuto la convinzione che il Presidente della Repubblica fosse stato eletto nell'anno 2015 da parlamentari a loro volta eletti dal popolo mediante una legge elettorale illegittima. Quanto alla contestata condotta scritta, vale a dire aver redatto un documento denominato verbale di arresto per il reato di usurpazione del potere politico, dalle forme assolutamente grossolane e dal

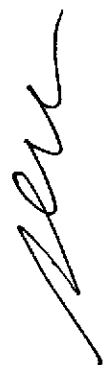


contenuto totalmente provocatorio, ovviamente privo di alcun valore ed efficacia giuridica e aver tentato una consegna, che i partecipanti definivano notifica, al Presidente della Repubblica, ma in realtà limitandosi a detenerlo sulla pubblica via, tentando di consegnarlo agli addetti alla sicurezza presso uno degli ingressi del Palazzo del Quirinale, non integra la condotta materiale di cui all'art. 278 cp.

Si tratta di una condotta palesemente plateale e provocatoria, con il fine, neanche celato, di attirare attenzione, anche mediatica, su un gruppo politico di opposizione che aveva già cavalcato la medesima questione politica in altre sedi.

Il gesto di tentare la consegna di quello scritto ad appartenenti al servizio di sicurezza della Presidenza della Repubblica non integra in alcun modo il delitto contestato perché non ha capacità concretamente offensiva né ha valenza effettivamente volgare o denigratoria del Presidente della Repubblica.

Quanto alla contestata condotta verbale deve evidenziarsi che i promotori della manifestazione, tra i quali Pappalardo Antonio, venivano indirizzati dalle forze dell'ordine all'interno dei Giardini di Sant'Andrea, un parco pubblico recintato ubicato di fronte al Palazzo del Quirinale; durante la manifestazione statica, all'interno del parco pubblico, sia il Pappalardo che gli altri partecipanti avevano degli scambi verbali con i funzionari delle forze dell'ordine addetti al controllo della manifestazione, chiedendo più volte di non essere rinchiusi all'interno del parco e lamentandosi per il loro trattenimento in uno spazio chiuso e, effettivamente, nel corso di tali scambi dialettici con i funzionari di polizia, si udiva il Pappalardo Antonio che,



nelle fasi concitate di contestazione, per essere loro limitati nella libertà di movimento, rivolgendosi agli ufficiali delle forze di polizia, affermava che il Presidente della Repubblica era un usurpatore.

Orbene deve rilevarsi che il Pappalardo Antonio era un esponente del movimento politico che si era radunato nei pressi del Palazzo del Quirinale e che ha esercitato una protesta di natura strettamente politica con una manifestazione statica, peraltro autorizzata dalla Questura, nella veste di *leader* di un gruppo politico di opposizione. In tale veste il Pappalardo ha esercitato una, sia pure aspra, polemica politica di natura certamente provocatoria, ma senza alcun comportamento lesivo della persona del Presidente della Repubblica, perché ha cavalcato, anche in quella sede, un pensiero politico diffuso in quel periodo, relativo alla censura della elezione dei parlamentari nella ultima tornata elettorale a causa della illegittimità costituzionale della legge elettorale e della mancata convalida degli eletti da parte della Giunta per le elezioni.

Orbene la presenza fisica del Pappalardo e l'espressione delle proprie idee nel corso di una manifestazione pubblica, nella veste di leader di un gruppo politico, rappresenta l'esercizio di una critica politica, scriminata perché inserita nell'alveo del diritto costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero.

Ne consegue che anche per questa parte della condotta contestata non integra in alcun modo il delitto contestato per carenza dell'elemento soggettivo del dolo, perché non vi è prova che l'espressione verbale rivolta al Capo dello Stato avesse capacità

Per

concretamente offensiva né fosse effettivamente volgare o denigratoria.

Deve pertanto pronunciarsi sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato, per difetto dell'elemento psicologico del dolo, evidenziando che la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p. per contrasto con gli artt. 117, comma 1, Cost. e 10 CEDU non si ritiene manifestamente fondata e rilevante.

Alla luce di quanto detto, va rigettato l'appello del Procuratore della Repubblica di Roma in quanto questa Corte ritiene le condotte del prevenuto siano contenute nei confini dell'esercizio del diritto di critica.

Si indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

conferma la sentenza del Tribunale di Roma in data 11.12.2024 pronunciata nei confronti di Pappalardo Antonio, appellata dal Procuratore della Repubblica di Roma.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 8 aprile 2026

Il Consigliere estensore



CORTE DI APPELLO DI ROMA
Prima Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



15.5.2026

IL FUNZIONARIO U.P.P.

Francesca Iacchetti

Il Presidente

